



# Regione Puglia

1.

D.D.L. N° 7 DEL 7/04/1999

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**

Atti Consiglio 331/A VI Legislatura

"PRINCIPI E DIRETTIVE PER L'ESERCIZIO DELLE  
COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO"

# REGIONE PUGLIA

## ASSESSORATO BILANCIO E RAGIONERIA

### SETTORE RAGIONERIA

#### UFFICIO IMPEGNI

Prot. n. 20/P/2254 /U.I.

del **23 MAR. 1999**

<b>REGIONE PUGLIA</b>
<b>UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA</b>
<b>30 MAR. 1999</b>
Prot. N. <u>10/0282/166</u>
Cat. .... Cl. .... Fasc. ....

All' Ufficio Legislativo della Giunta Regionale  
SEDE

Alla Segreteria della Presidenza della G.R.  
SEDE

Alla Segreteria della Giunta Regionale  
SEDE

All' Assessorato AL COMMERCIO  
SEDE

OGGETTO: S.D.D.L. COM/CDL/1999/00001 - " PRINCIPALI E DIRETTIVE PER L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO

(L.R. 17/77 art. 20 comma 4 - regolamento D.G.R. 395/94 artt. 4 e 6)

Si trasmette, in allegato, lo schema di proposta di Legge in argomento,

Munito del visto di questo Settore.


2. Privo del visto con le seguenti osservazioni:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



IL DIRIGENTE SETTORE RAGIONERIA  
(Dr. Luciano BARNABA)





# REGIONE PUGLIA

**ASSESSORATO  
BILANCIO - RAGIONERIA - FINANZE**

**SETTORE RAGIONERIA  
UFFICIO AA.GG. E SEGRETERIA**

**Settore proponente : ASSESSORATO I.C.A. - SETTORE COMMERCIO**

**D.D.L.:** Decreto Legislativo 31/3/1998 - n. 114: Approvazione schema di disegno di legge concernente "Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio"-

## REFERTO TECNICO

(art.20 L.r.17/77 modif. della L.R. 9/93)

**Spesa prevista e fondi di finanziamento.**

**Capitolo/i di Entrata:**

**Capitolo/i di Spesa:**

**Spesa riferita al presente bilancio:**

**Spesa riferita ai bilanci futuri.**

(con indicazione dell'eventuale termine di efficacia degli effetti della legge)


**Note:** L'art.20 (disposizioni finanziarie) dell'allegato schema precisa che "eventuali spese per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge restano subordinate alla messa a disposizione dei relativi fondi ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del d. lgs. 112/98".

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
DOTT. FRANCESCO CAPPARIELLO**

**Parere del Settore Ragioneria:**

**Nulla osta in ordine a quanto sopra rappresentato**

**Parere negativo per:**



Dirigente Settore / Ufficio

*[Handwritten signature]*

# LEGGE REGIONALE "PRINCIPI E DIRETTIVE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE IN SEDE FISSA"

## RELAZIONE

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di riforma della disciplina del settore commerciale, come è noto, prevede una normativa basata su principi diversi rispetto a quelli previsti dalla precedente legislazione statale, che verrà abrogata alla fine del periodo transitorio di un anno (24 aprile 1999). Si tratta, in sostanza, di una legge "quadro", che fissa i principi e le norme generali nonché le finalità da perseguire, per definizione bisognevoli di traduzione attuativa da parte delle Regioni

La nuova normativa attribuisce alle Regioni compiti e poteri, sicuramente assai più ampi ed articolati che in passato, che, pertanto, consentono di modellare gli interventi nel modo più rispondente alle specifiche esigenze del proprio sistema distributivo ma, nel contempo, appare difficile valutare a priori quali di essi si riveleranno più corretti ed efficaci, anche perché, in questo anno di transizione, il nuovo sistema normativo non ha ancora mostrato, se non in piccola parte, le sue potenzialità di innovazione e gli effetti che può produrre.

Corretto appare, pertanto, concepire un intervento regionale che nel porre le basi di un quadro stabile di riferimento, costituito da una serie di principi e direttive generali ad ampio respiro, destinate a perdurare nel tempo, riservi ad alcuni strumenti di attuazione, maggiormente duttili, il compito di garantire la continua aderenza dello strumento normativo ai mutamenti delle numerose variabili in campo.

Su questi presupposti è stato impostato il presente disegno di legge regionale, che prevede un sistema di intervento coordinato tra Regione, Province, Comuni e Camere di Commercio, ciascuno con proprie funzioni ed ambiti di competenza. Alla Regione è demandata, in particolare la definizione per grandi linee del futuro assetto della distribuzione nella Regione. Le Province, dal canto loro, intervengono, in quanto portatrici di specifici interessi ed in grado di effettuare puntuali valutazioni delle realtà locali, in primo luogo nell'ambito della Conferenza di servizi chiamata ed esprimersi in merito al rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita, in secondo luogo in veste propositiva.

Sono infatti chiamate ad indicare in quali Comuni appare opportuno fissare limiti dimensionali degli esercizi con criteri diversi dalla consistenza demografica, oppure in quali ambiti e contesti favorire l'abbinamento alle attività commerciali di altri servizi di interesse della collettività. Ai comuni, infine, spetta il compito di tradurre sul piano locale la politica regionale, sia attraverso l'emanazione di atti di indirizzo (a seconda dei casi, obbligatori o facoltativi) e la predisposizione di interventi integrati, come per i centri storici o le realtà minori, sia soprattutto facendosi promotori di una politica attiva di incentivazione e sviluppo del commercio che costituisce una delle novità più interessanti della riforma. Quanto alle Camere di Commercio, spetta ad esse la gestione dell'Osservatorio e la conseguente relazione sullo stato della rete distributiva in sede di Conferenza di servizi.

Considerati peraltro i tempi stretti previsti per gli adempimenti regionali e comunali da attuare entro la fase transitoria, l'articolazione dell'intervento in diverse fasi tra loro concatenate, consente anche di scongiurare l'intervento sostitutivo del Ministero dell'industria e di graduare



5.

l'entrata a regime della riforma nel modo meno traumatico possibile.

I provvedimenti attuativi previsti, che concorrono alla definizione complessiva ed organica dell'intervento regionale, concernono:

- la reimpostazione delle "indicazioni programmatiche per le grandi strutture di vendita", di cui alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 32, in modo da tracciare gli indirizzi regionali e le direttive ai Comuni per la programmazione delle medie e delle grandi strutture di vendita;
- una raccolta completa e organica delle disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche, che sostituisca la precedente legge regionale 2 maggio 1995, n. 30, in modo da costituire un riferimento normativo chiaro e univoco per questo importante comparto, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'art.28 del decreto legislativo 114.

La presente legge si compone di 21 articoli suddivisi in sei titoli.

## TITOLO I - Disposizioni generali

### Art. 1 (Obiettivi ed articolazione dell'intervento regionale)


La legge regionale detta i principi e le direttive generali: per la sua completa attuazione della legge regionale si prevede l'emanazione di due provvedimenti aventi ad oggetto :

- a) la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita ed altre indicazioni ai comuni ed altre disposizioni in materia di commercio al dettaglio;
- b) il commercio su aree pubbliche

Per l'emanazione di tali provvedimenti si prevedono la concertazione con le associazioni dei consumatori e delle imprese del commercio e l'acquisizione del parere di comunità montane.

### Art. 2 (Finalità)

L'articolo sviluppa le finalità generali espresse all'art. 1 del decreto legislativo 114/98, attraverso l'indicazione di specifici obiettivi: l'efficienza e modernizzazione della rete; l'equilibrio funzionale ed insediativo delle strutture in rapporto all'uso del suolo; il riequilibrio territoriale; la valorizzazione delle produzioni pugliesi; la promozione e salvaguardia dei centri storici e dei nuclei minori; il riordino del sistema del commercio su aree pubbliche. Anche la tutela dei consumatori, la correttezza dell'informazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori commerciali, la predisposizione di un efficiente sistema di monitoraggio della rete distributiva rientrano tra le finalità del provvedimento, che si muove nella nuova ottica del decreto 114/98, che ha un approccio integrato al fenomeno distributivo e valorizza il ruolo del consumatore.



## TITOLO II - Programmazione della rete distributiva

### Art. 3 (Ripartizione del territorio comunale)

L'articolo contiene la prima delle scelte di base della programmazione: la suddivisione del territorio in aree sovracomunali costituenti un unico bacino di utenza, al fine di valutarne l'equilibrato sviluppo ed operare, conseguentemente, le scelte di nuovi insediamenti.

Le aree sovracomunali sono state individuate nel territorio delle cinque Province: ciò conferisce al progetto un certo respiro e consente una visione del riequilibrio territoriale su ampia scala.

Dal momento che, tuttavia, anche all'interno del territorio provinciale possono aversi squilibri da attenuare o obiettivi prioritari da conseguire, la legge demanda al provvedimento attuativo il compito di individuare ulteriori ripartizioni dei bacini provinciali che siano idonee, all'occorrenza, a conseguire una politica più puntuale e mirata. Trattasi, come si vede, del raccordo tra scelte di fondo e scelte di natura più contingente, adattabili nel tempo al mutare delle esigenze.

### Art. 4 (Classificazione dei Comuni)

I Comuni sono suddivisi in quattro classi demografiche (Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, compresa tra 10.000 e 50.000, tra 3.000 e 10.000, comuni con meno di 3.000 abitanti) nel rispetto delle indicazioni del decreto di riforma che prevede limiti dimensionali degli esercizi diversi a seconda che il comune sia maggiore o minore di 10.000 abitanti..


Facendo poi uso della facoltà offerta dal decreto di applicare i limiti dimensionali degli esercizi con criteri diversi dall'entità demografica, la legge regionale prevede che si applichino limiti dimensionali superiori in tutti i centri storici, al fine di incentivarne lo sviluppo, nonché nei Comuni confinanti con altri aventi popolazione superiore a 50.000 abitanti per favorire il decongestionamento di questi ultimi e la mobilità sul territorio. Ulteriori deroghe al principio demografico, anche in senso restrittivo, possono essere proposte dalle Province..

### Art. 5 (Classificazione delle medie e grandi strutture di vendita)

Al fine di permettere scelte di programmazione più mirate si prevede una ripartizione delle medie e grandi strutture di vendita in superiori ed inferiori. Ricordando che sono medie strutture di vendita gli esercizi con superficie compresa tra 150 e 1500 mq., valori che divengono 250 e 2500 mq. nei Comuni con oltre 10.000 abitanti, la disposizione in esame prevede due sottocategorie dimensionali sia per le medie strutture, sia per le grandi.

Le strutture, poi, con riferimento ai due settori merceologici alimentare e non alimentare, sono classificate in strutture alimentari o miste e strutture non alimentari.

Anche in questo caso, dunque, gli elementi che più necessitano di aggiornamento, quali la quantificazione delle nuove iniziative da prevedere, i criteri di priorità e la disciplina delle principali vicende degli medie e grandi strutture di vendita sono demandati al provvedimento attuativo che viene a riempire la griglia delle scelte di base tracciata dagli artt. 3, 4 e 5.



7.

#### **Art. 6 (Priorità per il rilascio delle autorizzazioni)**

L'articolo pone le premesse per la definizione degli automatismi e le priorità previsti dal decreto 114/1998: in esso è definita la procedura per il riassorbimento del personale delle strutture eventualmente accorpate o concentrate e la definizione di quali corsi o titoli conferiscono il possesso di adeguata qualificazione nel settore non alimentare, prevista dal decreto quale titolo di priorità.

#### **Art. 7 (Procedura di rilascio di autorizzazioni per le grandi strutture di vendita)**

L'articolo in questione disciplina il procedimento di rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita. In particolare stabilisce che i comuni, ricevuta l'istanza, ne vaghino la completezza sotto il profilo dei requisiti essenziali previsti dal decreto, nonché della documentazione relativa alle aree ed ai locali.

La procedura prevista è articolata in modo da consentire la comparazione delle domande che, per l'oggetto e l'ambito territoriale, risultino concorrenti.

Segue una conferenza di servizi con la partecipazione della Regione, la Provincia ed il Comune competente, la quale dovrà esprimersi sull'istanza, entro i termini previsti dal decreto nazionale.

#### **Art. 8 - (Commercio su aree pubbliche)**

In materia di commercio su aree pubbliche, la legge prevede che si emani un apposito provvedimento. Controllo dell'evoluzione del settore, previsione di una pluralità di manifestazioni, anche specializzate, riequilibrio territoriale ed in relazione al commercio in sede fissa, riqualificazione delle risorse già esistenti sono i principali obiettivi da perseguire.


### TITOLO III - Disposizioni di carattere urbanistico

#### **Art. 9 (Dotazione di aree a parcheggio)**

Sono stabiliti degli standard minimi di parcheggio in relazione alla dimensione ed al settore merceologico degli esercizi, tenuto conto della realtà dei centri storici.

#### **Art. 10 (Correlazione tra concessione edilizia ed autorizzazione commerciale)**

L'art. 10 opera uno stretto collegamento tra le procedure di rilascio dell'autorizzazione al commercio e quelle relative alla concessione edilizia. Il meccanismo prevede, per le medie e grandi strutture di vendita, che le istanze siano corredate da attestato comunale di conformità urbanistica dell'area e dei locali indicati, con il successivo rilascio dell'autorizzazione per il commercio, condizione per il rilascio della concessione edilizia.



## TITOLO IV - Indicazioni ai Comuni

### **Art. 11 (Strumenti comunali di programmazione ed incentivazione)**

L'articolo prevede la redazione, da parte dei Comuni di:

- provvedimenti specifici per la programmazione delle le medie strutture di vendita;
- provvedimenti per la promozione e la tutela dei centri storici

stabilendo che l'eventuale inerzia dei Comuni stessi non possa comunque andare a detrimento di diritto di impresa.

E' poi definita la facoltà dei Comuni di sottoporre, per due anni, le comunicazioni di apertura degli esercizi di vicinato ad una preliminare valutazione di impatto economico commerciale, consistente nel trapasso dal regime vincolistico precedente a quello previsto dalla riforma.

### **Art . 12 (Sviluppo e promozione dei centri storici)**

Per i centri storici, che ai fini della programmazione del commercio i comuni possono definire in modo autonomo rispetto all'individuazione operata negli strumenti urbanistici, si prevedono numerosi strumenti di intervento, al fine di conseguire l'aumento dell'attrattività e delle possibilità di insediamento, da sviluppare sia nel provvedimento regionale di attuazione, sia soprattutto nei provvedimenti dei comuni stessi. E' anche consentito estendere la disciplina commerciale prevista per i centri storici, particolarmente favorevole, a fasce adiacenti del territorio aventi analoghe caratteristiche socio-economiche e di richiamo. Il decreto 114/98 prevede, infatti, l'attribuzione ai comuni di "maggiori poteri" per la promozione dei centri storici.



### **Art. 13 (Sviluppo e rivitalizzazione dei centri di minor consistenza demografica)**

L'articolo 13 prevede la predisposizione facoltativa, da parte dei Comuni, di strumenti di promozione e rivitalizzazione delle realtà minori, previa individuazione di esse da parte dalle Province. E', in particolare, disciplinata la possibilità, offerta dal decreto di riforma, di istituire dei centri polifunzionali, nei quali accanto alle tradizionali attività di vendita vengano offerti ulteriori prodotti e servizi (informazione turistica, servizi pubblici vari, artigianato di servizio, somministrazione di alimenti e bevande, sportelli bancari ecc.).

Questi centri, da collocare in ubicazioni di massima funzionalità ed utilità anche per più comuni, sono riconosciuti e finanziati dalla Regione, che può disporre anche caratteristiche ed arredamenti uniformi in armonia con le tradizioni.

### **Art. 14 (Orari di apertura degli esercizi e vendite straordinarie)**

Anche in tema di orari, la disciplina specifica è demandata al provvedimento di attuazione: la legge regionale fissa, tuttavia, dei principi-guida consistenti nell'unicità degli orari per tutte le attività, nel contemperamento delle diverse esigenze di operatori e consumatori, anche attraverso turnazioni di





9.

apertura ed unificazione dei giorni di chiusura infrasettimanale, nell'unicità di parametri per la definizione degli esercizi specializzati. Infine, anche in tema di vendite straordinarie è prevista la possibilità di una disciplina di favore per i centri storici.

Di rilievo l'obbligo di provvedere, in tempi ristretti, all'individuazione dei comuni da considerare turistici, per la specifica finalità di prevedere l'attenuazione dei vincoli agli orari delle attività commerciali.

## TITOLO V - Strumenti di qualificazione e sviluppo imprenditoriale, professionale ed economico

### **Art. 15 (Osservatorio regionale del commercio)**

Il decreto di riforma prevede l'istituzione di Osservatori regionali del commercio, la cui operatività deve essere perseguita in tempi brevi, al fine di valutare i primi effetti della riforma stessa.

L'Osservatorio regionale, la cui gestione è affidata all'Unione Regionale delle Camere di Commercio, opererà in stretto raccordo con quello nazionale e dovrà garantire il monitoraggio della rete distributiva, per fornire basi conoscitive alla programmazione regionale e comunale, nonché per permettere la raccolta e diffusione di dati e notizie di grande utilità per le imprese.

### **Art. 16 (Attività di formazione per gli operatori commerciali)**

In materia di formazione professionale si prevedono due tipi di intervento: i corsi obbligatori per l'accesso all'attività nel settore alimentare e quelli di aggiornamento facoltativi per tutti gli operatori.


I principi-guida dell'attività formativa sono così individuati:

- a) garanzia di un'ampia ed efficiente offerta formativa;
- b) contenimento dei costi di accesso alla formazione;
- c) elevata qualità della formazione;
- d) integrabilità dei programmi formativi di base;
- e) gradualità del progetto di elevazione del livello formativo generale.
- f) garanzia di uniformità dei livelli minimi di formazione a livello regionale.

Vengono inoltre individuati, nelle Camere di Commercio, le Associazioni di categoria ed i Centri di Assistenza tecnica, i soggetti ai quali affidare la gestione dei corsi, mentre le modalità organizzative sono demandate ad un apposito provvedimento.

### **Art. 17 (Assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali)**

La materia dell'assistenza tecnica riveste un'importanza determinante per le politiche di elevazione del livello imprenditoriale e di riqualificazione delle imprese. L'articolo sottolinea come la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, migliorando i sistemi aziendali può contribuire alla sopravvivenza delle realtà commerciali più marginali.



Anche in questo caso, data la complessità dell'intervento da prevedere, ogni aspetto relativo ai requisiti di chi fornirà il servizio, alle modalità del riconoscimento ai fini del finanziamento regionale, ai criteri per la certificazione di qualità e quant'altro necessario ad istituire il servizio, è demandato ad apposito regolamento.

**TITOLO VI - Disposizioni transitorie e finali**

**Art. 18 (Disposizioni transitorie)**

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, i Comuni provvederanno alla ricognizione dei principali dati e caratteristiche dell'apparato distributivo al dettaglio esistente nel proprio territorio ed alle relative problematiche, con particolare riguardo alle medie strutture di vendite ed alla rete distributiva del centro storico. Non appena il Consiglio regionale avrà approvato il provvedimento attuativo per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita, detti studi saranno integrati e trasformati in progetti di regolamentazione, sviluppo e promozione della rete distributiva.

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici e dei regolamenti di polizia locale, al fine di individuare le aree da destinare agli insediamenti commerciali, tenendo però conto delle scadenze previste nel Piano Urbanistico Territoriale sempre che questo venga approvato nel suddetto termine.

In attesa dell'emanazione degli indirizzi e criteri regionali e comunali per la programmazione, vengono sospese l'analisi ed il rilascio di autorizzazioni per grandi e medie strutture di vendita, fino al termine massimo di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

In materia di orari degli esercizi, in attesa della classificazione dei comuni a prevalente economia turistica, si dispone che vengano provvisoriamente confermate le ordinanze dei sindaci che dispongono deroghe per i periodi di maggiore afflusso turistico.

**Art. 19 (Sanzioni)**



Nell'articolo viene richiamato il sistema sanzionatorio del d.lgs. 114/98 e, per gli altri casi non contemplati, vengono stabilite le soglie pecuniarie delle sanzioni.

**Art. 20 (Disposizioni finanziarie)**

L'articolo in esame subordina alla messa a disposizione dei fondi relativi alle materie delegate alle Regioni la previsione di spese per l'attuazione della legge.

**Art. 21 (Dichiarazione di urgenza)**

Data l'imminenza del termine del periodo transitorio, che determinerà l'abrogazione della precedente legislazione statale, è disposta la dichiarazione di urgenza del provvedimento.



REGIONE PUGLIA – GIUNTA REGIONALE

Disegno di legge: "Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio"



TITOLO I  
Disposizioni generali

Art. 1  
(Obiettivi ed articolazione dell'intervento regionale)

1. Con la presente legge e con i provvedimenti ad essa collegati e successivi, la Regione disciplina, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, gli indirizzi generali di programmazione commerciale e urbanistica della rete distributiva e gli interventi volti alla qualificazione e allo sviluppo del commercio.
2. Al fine di rendere operativo il contenuto della presente legge e di disciplinare gli altri aspetti della materia che forma oggetto del d. lgs. n. 114/98, il Consiglio regionale approva due provvedimenti contenenti:
  - a) indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita, a modifica e integrazione della vigente legge regionale 2 maggio 1995, n. 32 in materia di "indicazioni programmatiche per le grandi strutture di vendita", nonché ulteriori direttive ai Comuni in materia di urbanistica commerciale e per l'esercizio delle loro funzioni;
  - b) norme e direttive in materia di commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'art. 28, commi 1, 2, 13 e 14, del d. lgs. n. 114/98, che modifichino e integrino la vigente legge regionale 2 maggio 1995, n. 30.
3. I provvedimenti attuativi di cui al comma precedente sono adottati previa consultazione delle rappresentanze dei Comuni e delle Province, nonché delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale. Si dà altresì adeguata informazione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
4. La consultazione di cui al comma 3 delle rappresentanze dei Comuni e delle Province, è effettuata mediante richiesta di parere non vincolante. Decorsi quindici giorni dalla richiesta del parere medesimo senza che lo stesso sia stato emesso, esso si intende positivamente acquisito.

Art. 2  
(Finalità)

1. Tenuto conto delle caratteristiche del sistema distributivo della Puglia, la presente



legge e i provvedimenti attuativi previsti all'articolo precedente perseguono, ciascuno per il proprio ambito di intervento, le seguenti finalità:


- a) lo sviluppo della rete distributiva secondo criteri di efficienza e modernizzazione, anche attraverso la riconversione delle attività commerciali presenti, assicurando l'evoluzione tecnologica dell'offerta e il pluralismo delle diverse tipologie e forme di vendita;
- b) l'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture commerciali in rapporto con l'uso del suolo e delle risorse territoriali, in raccordo con le disposizioni della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 in materia di tutela del territorio e della deliberazione della Giunta regionale del 13 novembre 1989, n.6320, relativa ai criteri per la formazione degli strumenti urbanistici e per il calcolo del fabbisogno residenziale e produttivo;
- c) il riequilibrio territoriale della presenza delle medie e grandi strutture di vendita attraverso l'articolazione della programmazione per aree sovracomunali;
- d) il concorso alla valorizzazione delle produzioni tipiche pugliesi, delle attività turistiche e del patrimonio storico e culturale regionale e, in special modo, alla conservazione e rivitalizzazione dei centri storici;
- e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree rurali, montane e nei Comuni minori, con particolare riferimento a quelli con minore dotazione di servizio;
- f) il graduale riordino del commercio su aree pubbliche, indirizzandolo verso un sistema di gestione che ne faciliti l'integrazione con il commercio in sede fissa;
- g) la tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla correttezza dell'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento ed alla sicurezza dei prodotti;
- h) la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori commerciali, con particolare riguardo ai titolari di piccole e medie imprese;
- i) la predisposizione di un sistema di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva regionale;
- j) la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso un sistema decisionale coordinato tra le Regioni, le Province, i Comuni e le Camere di commercio.

**TITOLO II**  
**Programmazione della rete distributiva**

**Art. 3**  
**(Ripartizione del territorio comunale)**



1. Al fine di garantire un equilibrato sviluppo della rete distributiva, le aree sovracomunali configurabili come unico bacino di utenza sono identificate nel territorio delle cinque province.
2. Nell'ambito di ciascun bacino di utenza, il provvedimento in materia economico



commerciale di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), dispone una ulteriore ripartizione in sub-aree aventi caratteristiche socio-economiche omogenee, che possono costituire oggetto di previsioni quantitative di sviluppo della rete distributiva o di specifiche scelte di priorità.

#### Art. 4

##### (Classificazione dei Comuni)

1. Ai fini della presente legge e dei provvedimenti attuativi, i Comuni sono suddivisi nelle seguenti quattro classi:

Classe I - Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

Classe II - Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti;

Classe III - Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti;

Classe IV - Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

2. Ai Comuni delle Classi I e II si applicano i limiti dimensionali superiori, tra quelli previsti all'art. 4, comma 1, lettere d), e), ed f), del d.lgs. 114/98; ai Comuni delle Classi III e IV si applicano i limiti inferiori.
3. Al fine di favorire il decongestionamento dei Comuni di maggiore dimensione e la rivitalizzazione dei centri storici, in deroga al disposto del comma precedente, si applicano in ogni caso i limiti dimensionali previsti per i Comuni delle classi I e II:
  - a) nei centri storici;
  - b) nei Comuni fino a 10.000 abitanti confinanti con Comuni superiori a 50.000 abitanti, a condizione che appartengano alla medesima Provincia.
4. La Giunta regionale individua ulteriori Comuni o loro parti in cui applicare i limiti dimensionali degli esercizi commerciali in deroga al criterio di consistenza demografica, su proposta avanzata dalle Province.


#### Art. 5

##### (Classificazione delle medie e grandi strutture di vendita)

1. Le medie e le grandi strutture, in relazione alla superficie di vendita utilizzata, si suddividono nelle seguenti tipologie:
  - Medie strutture inferiori (M1) - con superficie di vendita compresa tra 151 e 600 mq. nei Comuni delle classi III e IV; con superficie compresa tra 251 ed 900 mq. nei Comuni delle classi I e II;
  - Medie strutture superiori (M2) - con superficie compresa tra 601 e 1500 mq. nei Comuni delle classi III e IV; con superficie compresa tra 901 e 2500 mq. nei Comuni delle classi I e II;



*Handwritten signature*



- Grandi strutture inferiori (G1) - con superficie compresa tra 1501 e 4500 mq. nei Comuni delle classi III e IV; con superficie compresa tra 2501 e 7500 mq. nei Comuni delle classi I e II;
  - Grandi strutture superiori (G2) - con superficie di vendita maggiore di 4500 mq. nei Comuni delle classi III e IV; con superficie maggiore di 7500 mq. nei Comuni delle classi I e II.
2. Le medie e le grandi strutture di vendita, in relazione ai settori merceologici di cui è autorizzata la vendita, si suddividono nelle seguenti categorie:
- A - Strutture di vendita autorizzate per il solo settore alimentare o per entrambi i settori, alimentare e non alimentare;
  - E - Strutture di vendita autorizzate per il solo settore non alimentare.
3. I centri commerciali necessitano:
- a) di autorizzazione per il centro come tale, in quanto media o grande struttura di vendita, che è richiesta dal suo promotore o, in assenza, congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che vi danno vita;
  - b) di autorizzazione o comunicazione, a seconda delle dimensioni, per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti nel centro.

**Art. 6**  
(Priorità per il rilascio delle autorizzazioni)

1. Nei casi in cui il reimpiego del personale già operante presso esercizi commerciali per i quali si prevede l'accorpamento o la concentrazione costituisca presupposto, in conformità con quanto disposto all'art. 10 del d.lgs. 114/98, per usufruire di agevolazioni o di automatismi all'apertura o all'ampliamento di medie o grandi strutture di vendita, si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. L'onere del reimpiego del personale si intende assolto, quale che sia l'esito della trattativa di assunzione, qualora l'istanza di apertura o ampliamento di esercizi sia accompagnata da proposta formale, indirizzata all'impresa da accorpare o concentrare, di assunzione in prova del personale in essa operante.
3. L'accettazione della proposta di assunzione, nel termine di 90 giorni, può intervenire da parte del titolare stesso dell'esercizio da concentrare o accorpare o da parte di altro personale dell'impresa, con l'assenso del titolare.
4. L'assunzione dei lavoratori interessati al reimpiego e le relative condizioni e modalità, nonché la cessazione con esito negativo del periodo di prova, sono oggetto



ly

Al

di trattativa sindacale tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e l'impresa proponente.

5. I corsi di qualificazione che costituiscono titolo per usufruire delle priorità nel rilascio di autorizzazioni, possono consistere:
  - a) nei corsi di aggiornamento di cui all'art. 5, comma 9, del d.lgs 114/1998
  - b) in altri corsi gestiti da enti pubblici o privati, relativamente ai quali la validità ai fini delle priorità predette sia espressamente stabilita o riconosciuta dalla Regione.
6. Il requisito del possesso di adeguata qualificazione nel settore del commercio è riconosciuto a coloro che, secondo la pregressa disciplina facente capo alla legge 11 giugno 1971, n. 426, avevano titolo ad iscriversi al Registro Esercenti il Commercio.
7. Per l'individuazione del soggetto al quale il possesso di adeguata formazione attribuisce titolo di priorità ai sensi del presente articolo, si applicano i medesimi principi valevoli in tema di requisito professionale per il commercio alimentare.

#### Art. 7

(Procedura di rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita)

1. Le domande di apertura, ampliamento e trasferimento di una grande struttura di vendita sono inoltrate al Comune competente, utilizzando la modulistica di cui all'art.10, comma 5, del d. lgs. 114/98, unitamente alla seguente documentazione:
  - a) una relazione illustrativa contenente gli elementi per la valutazione della conformità dell'insediamento alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e alla programmazione territoriale regionale;
  - b) il progetto definitivo dell'intervento, comprendente piani e sezioni del fabbricato con indicazione delle superfici e delle destinazioni d'uso dei locali, planimetrie con indicazioni delle superfici delle aree a parcheggio e delle aree libere, e degli accessi e dei percorsi veicolari;
  - c) relazione tecnico-economica sull'iniziativa proposta, contenente una stima dei residenti nell'area di attrazione prevista e delle eventuali presenze turistiche, nonché un elenco delle medie e grandi strutture esistenti nell'area di presunta attrazione;
2. Nel caso di domande prive delle indicazioni di cui all'art.9, comma 2, del d. lgs. 114/98 o degli elementi di cui al comma precedente il Comune, entro tre giorni dal suo ricevimento, invita l'interessato a procedere alla loro integrazione o regolarizzazione nel termine di 30 giorni, decorso inutilmente il quale le stesse si intendono rinunciate. Le domande prendono data dal giorno del ricevimento della loro integrazione o regolarizzazione.




*[Handwritten signature]*



3. L'esame delle domande in sede di conferenza di servizi avviene solo se l'ubicazione della struttura commerciale è prevista in aree o immobili conformi per insediamenti commerciali al dettaglio. In difetto, la domanda si intende respinta.
4. Al fine della comparazione delle domande in relazione ai criteri di priorità, sono considerate concorrenti quelle regolarmente inoltrate ai Comuni di una medesima Provincia nel corso dello stesso mese.
5. I Comuni, entro il giorno 15 di ciascun mese, trasmettono alla Regione le istanze regolarmente inoltrate nel mese precedente, indicando la relativa conferenza di servizi da svolgersi, nel corso del mese successivo, in data fissata dalla Regione sulla base di apposito calendario.
6. La Regione, nel corso della seconda metà di ogni mese, valuta i titoli di priorità delle istanze trasmesse dai Comuni, attribuendo alle stesse eventuali punteggi previsti nel provvedimento di cui all'art. 1, comma 2, lettera a).
7. La conferenza di servizi si svolge presso la sede della Regione, con la partecipazione di un rappresentante della Regione, di uno della Provincia e di uno del Comune. Alla conferenza partecipano, a titolo consultivo, i rappresentanti dei Comuni appartenenti alla medesima sub-area e delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.
8. Al fine di una puntuale valutazione dello sviluppo omogeneo del territorio, la Camera di commercio, nell'ambito della conferenza di servizi, relaziona sullo stato di avanzamento della rete delle grandi strutture di vendita nel proprio territorio, sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio di cui al successivo art. 15.
9. L'Assessorato regionale specifica gli elementi informativi che il Comune dovrà fornire ai componenti la conferenza di servizi e ai partecipanti a titolo consultivo e le modalità di comunicazione.
10. La domanda documentata a norma, per la quale non sia stato comunicato il diniego entro 120 giorni dall'indizione della conferenza, è ritenuta accolta.

Art. 8  
(Commercio su aree pubbliche)



1. Il provvedimento attuativo in materia di commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), raccoglie in modo organico la disciplina normativa del settore, in modo da costituire un riferimento normativo univoco.
2. La disciplina in materia si ispira ai seguenti principi:
  - a) indirizzo dell'evoluzione del commercio su aree pubbliche nella Regione, con la





17.

- facoltà di fissare parametri di sviluppo, con particolare riguardo ai mercati, ed in relazione alla consistenza dell'offerta al dettaglio in sede fissa;
- b) promozione di una ampia rispondenza tra le esigenze del consumatore e l'offerta, anche attraverso la previsione di una pluralità di manifestazioni fieristiche e mercatali, compresi fiere e mercati specializzati o con articolazione merceologica;
  - c) riequilibrio del territorio mediante l'indicazione di criteri e parametri per l'istituzione, la modifica e la soppressione di fiere e mercati;
  - d) rilevanza prioritaria della riqualificazione e del potenziamento dell'offerta esistente;
  - e) previsione di ampi poteri organizzatori da parte dei Comuni, con redazione, a seconda dei casi obbligatoria o facoltativa, di un piano per il commercio su aree pubbliche, accompagnato da eventuali regolamenti di fiera o mercato.


### TITOLO III Disposizioni di carattere urbanistico

#### Art. 9 (Dotazione di aree a parcheggio)

- 1 I Comuni in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o nella revisione di quelli vigenti provvedono a definire, previa analisi dello stato di fatto e delle previsioni di nuovi insediamenti commerciali, le zone destinate a parcheggio nei limiti minimi di seguito indicati oltre quelli di legge statale.
- 2 La dotazione di aree private destinate a parcheggio è stabilita:
  - a) per le aree di centro storico, nella misura di 0,5 mq per ogni mq di superficie di vendita complessiva e può essere disponibile in un raggio di 300 mt dal perimetro dell'area dell'intervento;
  - b) nelle altre zone territoriali, nella misura di 1,5 mq per ogni mq di superficie di vendita per gli esercizi di vicinato del settore alimentare, di 0.8 mq per ogni mq di superficie di vendita per gli esercizi di vicinato del settore non alimentare, 2 mq per ogni mq di superficie delle medie e grandi strutture autorizzate per il settore alimentare e di 1,5 mq per ogni mq di superficie di vendita per le medie e grandi strutture non alimentari.
3. I requisiti relativi alle aree destinate a parcheggio devono sussistere anche a seguito di modifiche della superficie di vendita, a qualunque titolo intervenute. Il venire meno di tali requisiti determina la revoca dell'autorizzazione commerciale.

#### Art. 10 (Correlazione tra concessione edilizia ed autorizzazione commerciale)

1. Al fine di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, lettera d), del d. lgs. n. 114/98, il



rilascio delle concessioni edilizie per le medie e grandi strutture di vendita avviene, in raccordo con quanto previsto nei regolamenti edilizi relativamente alla disciplina per il rilascio delle stesse, non oltre 30 giorni dal rilascio delle autorizzazioni amministrative al commercio, al termine del procedimento previsto, rispettivamente, agli artt. 8 e 9 del d. lgs. testè menzionato.


2. Per le medesime finalità, le istanze volte all'ottenimento di autorizzazioni per le medie o grandi strutture di vendita debbono essere corredate da un attestato di conformità urbanistica delle aree e dei locali indicati, rilasciato dai competenti uffici comunali.
3. L'autorizzazione amministrativa per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita può essere rilasciata soltanto in conformità agli strumenti di pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica e previa verifica delle condizioni di compatibilità e delle dotazioni di standards urbanistici in relazione alla tipologia dell'esercizio insediato o risultante dall'ampliamento.

#### TITOLO IV Indicazioni ai Comuni

##### Art. 11

(Strumenti comunali di programmazione ed incentivazione)

1. I Comuni, per l'esercizio delle funzioni di loro competenza e secondo le specifiche indicazioni contenute negli indirizzi e criteri per la programmazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), si dotano di appositi piani o provvedimenti contenenti:
  - a) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita, da indicare previa analisi ricognitiva e valutazione della rete distributiva comunale ed alla cui approvazione è in ogni caso subordinato il rilascio di autorizzazione per le medie strutture superiori di tipo M2;
  - b) gli strumenti di promozione e sviluppo del tessuto commerciale nei centri storici.
2. Il provvedimento regionale contenente gli indirizzi e i criteri per la programmazione prevede che l'inerzia dei Comuni nell'esercizio delle loro funzioni di programmazione, trascorsi 180 giorni dalla sua emanazione, non vada a detrimento della libertà di iniziativa economica delle imprese.
3. I criteri dettati ai Comuni per sottoporre le comunicazioni di esercizi di vicinato, laddove ne abbiano facoltà, alla procedura di valutazione di impatto, vanno finalizzati al passaggio graduale alla libera attivazione degli esercizi di vicinato. Gli ambiti territoriali, ove detti provvedimenti possono essere emanati dai Comuni, sono stabiliti dalle Province.






3. I centri polifunzionali sono assoggettati a sorveglianza periodica in materia igienico-sanitaria.
4. Per i centri polifunzionali possono essere previste:
  - a) l'esenzione da vincoli di orario o di chiusura domenicale e festiva;
  - b) l'esenzione da tributi locali e regionali.
5. I centri polifunzionali sono promossi curando la massima accessibilità all'utenza e la loro collocazione anche al servizio di più centri abitati circostanti. Della loro presenza è data idonea informazione agli utenti, anche mediante segnalazione a distanza con apposita segnaletica stradale.
6. Ai centri polifunzionali è dato riconoscimento con deliberazioni della Giunta regionale, su istanza dei comuni sul cui territorio gli stessi sono costituiti.
7. La Regione può disporre che l'allestimento dei centri polifunzionali avvenga con criteri unitari mediante strutture ed attrezzature uniformi in tutto il territorio pugliese e può intervenire, con finanziamenti volti ad agevolarne la costituzione e il funzionamento.
8. I Comuni possono procedere all'autointestazione e contestuale cessione di azienda a terzi di attività commerciali, assunte per finalità di servizio alla collettività.
9. Con appositi provvedimenti, la Giunta regionale definisce gli ulteriori adempimenti necessari all'applicazione del presente articolo.

#### Art. 14

(Orari di apertura degli esercizi e vendite straordinarie)

1. In materia di orari, giorni e turni di apertura delle attività commerciali il provvedimento di cui all'art. 1, comma 2, lettera a):
  - a) prevede una disciplina unica di tutte le attività di vendita al dettaglio, comunque configurate, salvo diversa determinazione dei Comuni;
  - b) opera il contemperamento delle esigenze di servizio al consumatore con quelle di tutela del riposo nel lavoro autonomo e dipendente;
  - c) attribuisce ai Comuni ampi poteri di regolamentazione e, in particolare, la possibilità di disporre diversificazioni e turnazioni funzionali al miglior servizio da rendere al consumatore;
  - d) stabilisce i criteri per l'individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città d'arte e delle loro zone, prevedendo che essa avvenga su istanza dei Comuni stessi e, in linea di principio, riguardi le sole parti del territorio effettivamente interessate da rilevanti flussi turistici;
  - e) indica ai Comuni i giorni nei quali questi possono disporre la chiusura



infrasettimanale degli esercizi, curando l'omogeneità di previsione a livello regionale;

f) stabilisce parametri, anche numerici, per l'individuazione degli esercizi da considerare specializzati ai fini delle agevolazioni disposte dal d.lgs 114/1998.

2. Relativamente alle vendite di fine stagione, di liquidazione e promozionali, il provvedimento regionale di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) persegue la tutela del consumatore, con possibilità di stabilire particolari facilitazioni per i centri storici.

## TITOLO V

### Strumenti di qualificazione e sviluppo imprenditoriale, professionale ed economico

#### Art. 15

#### (Osservatorio regionale del commercio)

1. In attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera g), del d.lgs 114/1998, è istituito l'Osservatorio regionale del commercio.
2. L'Osservatorio regionale opera in raccordo con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di garantire la realizzazione del sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva. La sua costituzione, organizzazione e gestione sono affidate all'Unione Regionale delle Camere di commercio della Puglia, mediante apposita convenzione.
3. L'Osservatorio regionale, ha la finalità:
  - a) di realizzare un sistema informativo della rete distributiva con la collaborazione dei Comuni, per l'utilizzazione dei dati contenuti nella modulistica relativa alle comunicazioni, alle autorizzazioni e alle denunce all'Ufficio del registro delle imprese;
  - b) di valutare l'andamento delle problematiche della distribuzione commerciale nella Regione, con particolare riguardo ai processi derivanti dall'entrata in vigore della riforma di settore;
  - c) di fornire le basi conoscitive per la programmazione regionale nel settore del commercio;
  - d) di valutare il grado di attuazione e l'efficacia degli interventi regionali in materia di commercio;
  - e) di promuovere l'acquisizione, l'elaborazione e la diffusione delle statistiche per una migliore conoscenza del settore della distribuzione commerciale.
4. Il sistema informativo regionale del commercio è finalizzato alla valutazione della consistenza e della evoluzione delle caratteristiche strutturali della rete distributiva al dettaglio, alla comparazione del fenomeno distributivo tra le varie parti del territorio



*[Handwritten signature]*



e con la rete distributiva nazionale.

5. La composizione e le modalità di funzionamento dell'osservatorio regionale sono, definiti in apposito provvedimento attuativo.

#### Art. 16

#### (Attività di formazione per gli operatori commerciali)

1. La Regione promuove la formazione professionale degli operatori richiedenti l'accesso all'attività commerciale e di quelli che già esercitano tale attività, allo scopo di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo, in conformità con le disposizioni regionali in materia di attività di formazione professionale e di politiche attive del lavoro e di formazione e servizi all'impiego.
2. L'attività formativa regionale si ispira ai seguenti principi generali:
  - a) garanzia di un'ampia ed efficiente offerta formativa, attraverso l'individuazione di una pluralità di soggetti qualificati che possono essere ammessi alla gestione dei corsi;
  - b) contenimento dei costi di accesso alla formazione, con particolare riferimento alla riqualificazione della piccola impresa;
  - c) elevata qualità della formazione, anche in considerazione degli effetti giuridici che dalla stessa discendono;
  - d) integrabilità dei programmi formativi di base e loro personalizzazione in relazione a specifiche esigenze e caratteristiche dei diversi contesti territoriali, con particolare riguardo alle aree intensamente interessate da fenomeni turistici;
  - e) gradualità del progetto di elevazione del livello formativo generale;
  - f) garanzia di omogeneità dei livelli minimi di formazione a livello regionale, mediante procedure uniformi di espletamento di prove finali.
3. I corsi di formazione possono essere gestiti, mediante apposita convenzione di affidamento, dai seguenti soggetti:
  - a) le Camere di commercio e le strutture di formazione da esse promosse;
  - b) le Associazioni di categoria del commercio legalmente costituite a livello regionale e gli enti di formazione dalle stesse istituiti;
  - c) le strutture incaricate dell'attività di assistenza tecnica di cui al successivo art. 17.
4. Con apposito provvedimento attuativo sono stabiliti:
  - a) il numero di corsi qualificanti previsti annualmente in ciascuna provincia e le modalità per la loro determinazione;
  - b) le materie previste e le ore minime di insegnamento, eventualmente integrabili dai soggetti gestori dei corsi, curando il livello qualitativo dei corsi e la loro omogeneità nell'ambito regionale, tenendo conto che, al fine di garantire idonei





requisiti professionali, i corsi stessi devono avere per oggetto materie che garantiscano l'approfondimento delle disposizioni relative alla salute e alla sicurezza del lavoro, alla tutela e alla informazione del consumatore, alla normativa sull'igiene dei prodotti alimentari nonché idonee a fornire elementi di gestione e marketing aziendale;

- c) le modalità di svolgimento delle prove finali che, per i corsi qualificanti, debbono aver luogo innanzi ad una unica commissione per ciascuna provincia e consistere in una prova scritta ed in un colloquio;
- d) la composizione della commissione d'esame di cui alla precedente lettera c);
- e) ogni altro aspetto organizzativo o regolamentare indicato ai commi 7 e 9 dell'art. 5 del d.lgs 114/98 che fosse opportuno disciplinare o integrare, compresi criteri e direttive per l'organizzazione di corsi facoltativi di aggiornamento.

#### Art. 17

(Assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali)

1. La Regione favorisce le iniziative volte a promuovere nelle imprese della distribuzione, ed in particolare nelle piccole e medie imprese, la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, migliorando i sistemi aziendali anche al fine di ottenere le certificazioni di qualità e di elevarne il livello tecnologico.
2. Con apposito regolamento sono definiti:
  - a) i requisiti affinché centri istituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria, dalle Camere di Commercio e da altri soggetti interessati possano essere autorizzati a svolgere attività di assistenza tecnica riconosciuta ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 114/98;
  - b) le modalità di autorizzazione regionale ai centri, le cui attività di assistenza tecnica devono essere svolte a favore di tutti gli operatori commerciali che ne facciano richiesta;
  - c) l'individuazione delle attività di assistenza tecnica considerate prioritarie in relazione alle esigenze delle piccole e medie imprese commerciali, tenendo anche conto delle direttive per il cofinanziamento di interventi regionali contenute nella deliberazione CIPE del 5 agosto 1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 269 del 17 novembre 1998, a valere sul fondo di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 226;
  - d) i criteri per la certificazione di qualità degli esercizi commerciali;
  - e) ogni altra disposizione necessaria alla sollecita istituzione e funzionamento dei Centri di assistenza tecnica.



**TITOLO VI**  
**Disposizioni transitorie e finali**

**Art. 18**  
**(Disposizioni transitorie)**

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni provvedono:
  - a) alla ricognizione dei principali dati e caratteristiche dell'apparato distributivo al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche esistente nel proprio territorio ed alle relative problematiche, con particolare riguardo alle medie strutture di vendite ed alla rete distributiva del centro storico;
  - b) alla redazione di studi preliminari, sulla base delle risultanze della ricognizione di cui alla lettera precedente, finalizzati all'emanazione dei provvedimenti comunali di cui all'art. 11, primo comma, della presente legge;
  - c) alla ricognizione dello stato di informatizzazione delle gestione dei dati e delle procedure relative al commercio ed alla comunicazione delle risultanze all'Assessorato regionale competente;
  - d) ad inoltrare alla Giunta regionale motivata istanza di inserimento del proprio territorio o di alcune sue parti nel novero di quelli a prevalente economia turistica o costituenti città d'arte.
  
2. Non appena approvati dal Consiglio regionale gli indirizzi e criteri per la programmazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) i Comuni integrano le analisi e gli studi preliminari trasformandoli in progetti di regolamentazione, sviluppo e promozione delle reti distributive locali.
  
3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni adeguano gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale, al fine di individuare le aree da destinare agli insediamenti commerciali. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione provvede ai sensi dell'art.6, comma 6, del d.lgs. 114/98, tenendo anche conto di eventuali scadenze previste dal provvedimento di approvazione del Piano Urbanistico Territoriale qualora adottato nel suddetto termine.
  
4. Fino a quando non si sarà provveduto all'individuazione dei comuni ai fini dell'art. 12 del d.lgs. 114/98, restano in vigore le disposizioni emanate in materia dai comuni ai sensi dell'art. 3 della legge 28 luglio 1971, n. 558, senza facoltà di emanarne altre.
  
5. L'esame delle istanze relative alle grandi strutture di vendita è sospeso fino all'approvazione del provvedimento attuativo di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della presente legge. In ogni caso, decorsi 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, le istanze, in assenza della deliberazione anzidetta, sono esaminate, con la procedura di cui all'art. 7 della legge medesima, sulla base delle disposizioni regionali vigenti all'entrata in vigore di questa.





6. L'esame delle istanze relative alle medie strutture di vendita è sospeso fino all'adeguamento da parte dei Comuni dei propri strumenti urbanistici e regolamenti di polizia locale a quanto disposto dalla presente legge, nonché all'emanazione da parte degli stessi del provvedimento previsto all'art. 11, comma 1, lettera a), e, comunque, per non oltre 180 giorni dalla pubblicazione di quest'ultima.

Art. 19  
(Sanzioni)

La violazione delle disposizioni regionali previste negli strumenti attuativi è sanzionata sulla base degli articoli del d.lgs 114/98 ai quali le stesse sono riconducibili. Negli altri casi gli strumenti attuativi possono disporre la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000.

Art. 20  
(Disposizioni finanziarie)

Eventuali spese per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge restano subordinate alla messa a disposizione dei relativi fondi ai sensi del comma 6 dell'art.19 del d.lgs. 112/98.

Art. 21  
(Dichiarazione di urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**  
Trasmesso alla IV Commissione  
Consultare il 8.4.99



Presente delega  
e corre porte el.  
N. 23 prefine

**IL COORDINATORE**  
*(Dott. Pasquale Ruffini)*

